

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

28 novembre 2012

FOCUS

1. Nuovo regime Iva per cassa: linee operative

NUOVO REGIME IVA PER CASSA: LINEE OPERATIVE

D.L. n. 83/2012, art. 32-bis; D.M. 11 ottobre 2012; Provvedimento 21 novembre 2012

Il “nuovo” regime dell’IVA per cassa (per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012)

Il regime può essere utilizzato (mediante opzione secondo le modalità delineate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012 n. 165764/2012) per le operazioni effettuate (ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972) a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Possono optare per il nuovo regime solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 2 milioni. Se si supera detto limite il regime verrà meno a decorrere dal mese successivo; la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 ha chiarito che possono avvalersi del regime dell’IVA per cassa (nel rispetto di tutte le condizioni previste da tale nuovo regime) anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.

Il regime prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento da parte del cessionario/committente. L’IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i contribuenti che optano per tale regime, l’IVA relativa agli acquisti effettuati può essere detratta dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’IVA diverrà esigibile. Per i cessionari o committenti che non hanno esercitato l’opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso nel momento in cui l’operazione è stata effettuata.

Le fatture dei soggetti che optano per il regime devono contenere l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, con l’indicazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il volume d’affari

La nuova IVA per cassa può essere utilizzata dai contribuenti, soggetti passivi IVA, con un volume d’affari non superiore a euro 2.000.000. Al riguardo si evidenzia che ciò comporta un ampliamento notevole dei soggetti interessati rispetto alla “vecchia” IVA per cassa (valevole fino al 30 novembre 2012), il cui limite di euro 200.000 è stato una delle motivazioni di scarsa diffusione dell’agevolazione. In merito al riferimento temporale per la determinazione del volume d’affari, si deve aver riguardo al volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, ovvero, in caso di inizio attività, a quello che si presume di realizzare in corso d’anno.

Al riguardo si fa presente che nella relazione illustrativa che accompagna il Decreto attuativo datato 11 ottobre 2012 viene precisato che “il regime dell’Iva per cassa può essere adottato, per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’Iva, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/72, applicano sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario”. Ne consegue che l’esercizio di un’attività in regime speciale non è di per sé condizione ostativa all’accesso all’IVA per cassa, la quale può bensì trovare applicazione relativamente all’attività in regime ordinario purché preventivamente “segregata” attraverso la separazione dell’attività ex art. 36, D.P.R. 633/1972. In tali ipotesi, per la verifica del rispetto del tetto dei due milioni di euro in volume d’affari non si potrebbe considerare valida la distinzione operata dal suddetto articolo, in base al quale (circolare Dir. TT.AA. 22 maggio 1981, n. 18/331568):

- se la separazione è obbligatoria (p.es. attività ordinaria svolta assieme ad attività agricola in regime forfetario) si considera il volume d’affari di ogni singola attività;
- se invece la separazione è facoltativa con opzione, la grandezza in parola è data dal cumulo dei valori di tutte le attività.

Nel contesto in analisi, come precisato dalla Circolare n. 44/E/2012, tornerà applicabile solo tale ultima modalità (cumulo), siccome nella relazione illustrativa è specificato che nel calcolo del volume d’affari finalizzato alla verifica del limite (due milioni di euro) che consente l’accesso (e la permanenza) al regime vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate all’IVA per cassa “sia le operazioni escluse da tale regime”, fra le quali figurano, ex art. 2 del decreto attuativo, “le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Tabella di confronto tra “vecchia” e “nuova” IVA per cassa

	IVA per cassa fino al 30 novembre 2012 (“vecchia” IVA per cassa – art. 7 del D.L. n. 185/2008)	IVA per cassa per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012 (“nuova” IVA per cassa – art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 alla luce del Decreto attuativo dell’11 ottobre 2012)
Volume d'affari	<p>Possono optare per il regime dell’IVA per cassa i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a euro 200.000.</p> <p>Il differimento dell’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo (o, al più tardi, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione) spetta solo se le cessioni o le prestazioni sono eseguite nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni.</p>	<p>Possono optare per il regime dell’IVA per cassa i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione, nonché gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta, che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, (l’importo di 2 milioni di Euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato all’anno) prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a euro 2 milioni (sul punto la Circolare n. 44/E/2012 ha chiarito che per il calcolo del volume d'affari vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d'affari).</p> <p>Il differimento dell’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo (o, al più tardi, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione) spetta solo se le cessioni o le prestazioni sono eseguite nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni.</p>
Le operazioni escluse	<p>Oltre alle operazioni nei confronti dei privati (ovvero di soggetti passivi d’imposta che acquistano per “uso privato”), l’IVA per cassa non si applica alle cessioni/prestazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale, né a quelle in reverse charge.</p>	<p>Oltre alle operazioni nei confronti dei privati (ovvero di soggetti passivi d’imposta che acquistano per “uso privato”), l’IVA per cassa non si applica alle cessioni/prestazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale, né a quelle in reverse charge né alle operazioni a esigibilità differita di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972.</p>
La tempistica	<p>Si rileva che tale regime, che prevede il differimento dell’esigibilità dell’IVA, si riflette sull’insorgenza del diritto alla detrazione; infatti, poiché l’IVA risulta detraibile quando è esigibile, anche l’esercizio della detrazione è rinviato sino all’atto del pagamento del corrispettivo alla controparte. Inoltre, nel caso in cui l’incasso del corrispettivo dovesse avvenire in modo parziale, è stabilito che l’imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione. Al riguardo si segnala che l’Amministrazione finanziaria con la circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E (par. 6.7) aveva già chiarito tale punto, precisando che “l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso”.</p>	<p>Chi sceglie l’IVA secondo la contabilità di cassa (le modalità di opzione sono state stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012) può detrarre l’imposta sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore. Il rinvio della detrazione non opererà più, invece, per chi, agendo in regime IVA ordinario, riceve una fattura emessa in applicazione della specifica disciplina. La segnalazione in fattura che l’operazione ricade nel regime, pertanto, non impedisce all’acquirente la detrazione.</p>

Modalità di opzione

Manifestazione dell'opzione	Applicazione dell'IVA per cassa
Anno 2012	
Nel corso del 2012	Dal 1° dicembre 2012
In sede di dichiarazione annuale IVA per il 2012, da presentare entro il 30 settembre 2013 (in presenza di comportamenti concludenti in tal senso dal 1° dicembre 2012)	
Anno 2013 e successivi	
Nel corso dell'anno di riferimento	Dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
In sede di dichiarazione annuale IVA per l'anno interessato (in presenza di comportamenti concludenti posti in essere nel corso dello stesso anno; ad esempio, nella dichiarazione IVA 2014 per il 2013, qualora l'opzione sia attivata dal 1° gennaio 2013)	
Nel corso dell'anno in cui inizia l'attività	Dalla data di inizio dell'attività

ATTENZIONE: Risulta opportuno evidenziare che *l'opzione esercitata dal contribuente vincola lo stesso all'applicazione della nuova IVA per cassa per almeno un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro*; situazione per la quale è prevista l'uscita dal regime a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In ogni modo, trascorso il triennio – con il 2012 che è considerato il primo di applicazione del regime, per le opzioni esercitate dal 1° dicembre 2012 – la scelta resta valida per ciascun anno successivo, a meno di una revoca espressa, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l'opzione.

Volume d'affari e opzione

Volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro nel corso dell'anno precedente	Validità dell'opzione dal 1° gennaio dell'anno successivo
Volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro presunto in caso di inizio di attività	Validità dell'opzione dall'inizio dell'attività
Superamento della soglia di 2 milioni di euro nel corso dell'anno	Regime ordinario dal mese successivo al superamento della soglia: fatture ricevute dal mese successivo al superamento della soglia
Superamento della soglia di 2 milioni di euro, revoca dell'opzione nel corso dell'anno	Regime ordinario dal mese successivo alla revoca: fatture ricevute dal mese successivo alla revoca

ATTENZIONE: Qualora vi sia l'uscita dal regime dell'IVA per cassa per superamento della soglia ovvero per revoca dell'opzione, allo scopo di evitare la coesistenza di due regimi di liquidazione dell'imposta con riferimento alla stessa attività e per semplificare gli adempimenti contabili dei contribuenti, è previsto che nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa:

- per quanto riguarda le operazioni attive, venga computato a debito l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
- per quanto riguarda le operazioni passive, sia esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

In tal modo, non risultano più nella contabilità del soggetto passivo operazioni a esigibilità differita derivanti dall'applicazione del regime dell'IVA per cassa.

Esigibilità dell'IVA

Per i soggetti che optano per il regime dell'IVA per cassa nella sua nuova formulazione, l'IVA relativa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d'imposta **diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi**.

ATTENZIONE: *Si tenga ben presente che nel caso in cui l'incasso della fattura venga effettuato decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, l'IVA diventa comunque esigibile dopo tale data, a meno che in tale arco temporale la controparte non sia soggetta a una procedura concorsuale, nel qual caso l'imposta rimane "sospesa".*

Sulla base di quanto riportato di fatto potranno verificarsi due casi:

1. incasso della fattura entro un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione: l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso;
2. incasso della fattura oltre un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione: l'imposta diventa esigibile decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione.

Va da sé che risulta di fondamentale importanza identificare il momento di effettuazione dell'operazione che, com'è noto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 risulta diverso a seconda che l'operazione riguardi beni immobili, mobili ovvero prestazioni di

servizi.

Momento di effettuazione del pagamento

Di particolare delicatezza risulta l'individuazione del momento in cui si considera effettuato il pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro, tutto ciò allo scopo di imputare, da parte del cedente/prestatore, l'IVA nel periodo esatto di liquidazione della stessa. Sul punto, la Circolare 30 aprile 2009, n. 20/E (come confermato dalla Circolare n. 44/E/2012) ha precisato al riguardo che *“per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l'imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario)”*.

La detrazione IVA in capo al cedente/prestatore e al cessionario/committente

Con riferimento al diritto alla detrazione dell'IVA, il nuovo regime dell'IVA per cassa prevede un'importante novità rispetto alla precedente IVA per cassa (valida fino al 30 novembre 2012). Infatti, viene ora previsto che:

- **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono del nuovo regime dell'IVA per cassa, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento; al riguardo la Circolare n. 44/E/2012 ha chiarito che *“...il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa - momento nel quale ordinariamente sorge il diritto alla detrazione e, conseguentemente, sono fissate le condizioni per l'esercizio del diritto stesso - anche se l'esercizio del diritto, nel caso del cash accounting, è differito al momento di pagamento del relativo corrispettivo o al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione di acquisto. Attraverso tale previsione si è inteso evitare che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime IVA per cassa”*. Inoltre, con la nuova IVA per cassa la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall'effettuazione dell'acquisto (quindi, ad esempio, in caso di acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno 2016). Infine, in caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell'IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura;**
- il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cessionario o committente (che non ha optato per il nuovo regime dell'IVA per cassa) sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

ATTENZIONE: Operativamente i soggetti che optano per il regime dell'IVA per cassa dovranno tenere evidenza della data di pagamento delle fatture di acquisto al fine di computare nella liquidazione corretta l'eventuale IVA a credito (i soggetti che si affidano a un commercialista dovranno comunicare allo stesso la data di pagamento nonché l'evidenza del pagamento affinché il professionista riesca a computare l'eventuale IVA a credito nella liquidazione di competenza).

Fatturazione

All'interno delle fatture emesse dai soggetti che opereranno per l'IVA per cassa dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83”. La Circolare n. 44/E/2012 ha precisato che l'omessa indicazione di tale dicitura non inficia l'applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.

ATTENZIONE: Così come precisato dal Provvedimento direttoriale del 21 novembre 2012 la mancata indicazione di tale descrizione in fattura comporta, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

ESEMPIO FATTURA IVA PER CASSA

Società Alfa S.p.A.

Via e numero civico
CAP e Città
Tel. / fax / e-mail
Partita IVA
Codice fiscale

Cliente

**Rag. Sociale società/nome e cognome
persona fisica con P.IVA (il regime dell'IVA per
cassa non è possibile utilizzarlo con privati,
quindi, soggetti senza partita IVA)**

indirizzo
CAP Città (Provincia)
Part. IVA / cod. fisc. del cliente

Nr. Fattura del

Data	Descrizione	Quantità	Prezzo uni.	Sc.	Importo
01-03-13	Cessione scrivanie	10	300,00		3.000,00
Imponibile					3.000,00
IVA 21%					630,00
TOTALE FATTURA					3.630,00
NETTO DA VERSARE					3.630,00

Termini pagamento

Operazione con "IVA per cassa" ex art. 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83

Aspetti contabili/operativi dei cedenti/prestatori

Con la nuova formulazione della norma, i soggetti che emettono le fatture ad esigibilità differita dovranno osservare determinati obblighi contabili/operativi. Più nel dettaglio, si fa presente che le fatture ad IVA differita vanno emesse e annotate sui registri IVA nei termini ordinari (si ricorda che la C.M. del 24 dicembre 1997, n. 328/E ha chiarito che le fatture ad esigibilità differita emesse devono essere annotate nel registro di cui all'art. 23, D.P.R. n. 633/1972 entro quindici giorni dalla data di emissione), con la conseguenza che le relative operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari nel periodo d'imposta in cui risultano effettuate, indipendentemente dal momento in cui diventa esigibile l'IVA ad esse afferente. Analoga previsione opera per il calcolo del pro-rata di detrazione.

Con la citata circolare ministeriale è stato, inoltre, specificato che le fatture emesse (relative all'imposta differita) "vanno annotate in via definitiva nei registri IVA, salvo operare le evidenziazioni necessarie - con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili - ai fini del rinvio dell'obbligo del pagamento dell'imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengono vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali".

Calcolo della Liquidazione IVA

(+) IVA relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo
(-) IVA relativa alle fatture emesse e registrate nel periodo il cui corrispettivo non è stato riscosso
(+) IVA relativa alle fatture emesse nei precedenti periodi e riscosse in questo
(-) IVA detraibile relativa alle fatture registrate nel periodo
(-) IVA relativa alle fatture di cui al passaggio precedente il cui corrispettivo non è stato pagato
(+) IVA relativa alle fatture registrate nei precedenti periodi e pagate in questo periodo

ESEMPIO

Fattura del 30 aprile 2013, n. 4, emessa dalla Beta S.r.l. che beneficia del regime "IVA per cassa" (con liquidazione IVA mensile) per un importo pari a euro 25.000,00 + 5.250,00 (IVA 21%) = 30.250,00.

In data 30 aprile 2013 la Beta S.r.l. incassa dalla Alfa S.r.l. (mediante bonifico bancario), una "parte" del corrispettivo per un importo pari a euro 10.000,00. La differenza (pari a euro 20.250,00 sarà pagata il 1° gennaio 2014 mediante assegno bancario).

Rilevazioni contabili di Beta S.r.l. in data 30 aprile 2013

Crediti v/Alfa S.r.l.	30.250,00 a	Arredi	25.000,00
		IVA sospesa	5.250,00

Si dovrà, inoltre, procedere alla registrazione dell'incasso parziale facendo confluire nella liquidazione di aprile la quota parte dell'IVA a debito incassata. Al riguardo si può utilizzare un'equazione del seguente tipo $10.000 : 30.250 = X : 5.250$

Sulla base dell'equazione sopra illustrata si avrà un'IVA a debito dovuta (per il mese di aprile) pari a euro 1.735,54 che andrà, quindi, elisa dal conto IVA sospesa.

Banca c/c	a	Crediti v/Alfa S.r.l.	10.000,00
IVA sospesa	a	IVA a debito	1.735,54

Di seguito si riporta il calcolo della liquidazione; per il mese di aprile 2013, per semplificazione non sono state prese in considerazione altre fatture di vendita o di acquisto.

Aliquota IVA	Fattura vendita con IVA per cassa registrata nel 2013		Pagamento parziale fattura vendita con IVA per cassa (30 aprile 2013)	
	Base imp.	IVA a debito	Base imp.	IVA a debito
21%	25.000,00	5.250,00	8.264,46	1.735,54

Quindi, nell'esempio in oggetto la liquidazione di aprile 2013 (nell'ipotesi in cui non ci siano altre fatture di vendita e di acquisto) si chiuderà con un debito IVA pari a euro 1.735,54.

ATTENZIONE: Nel bilancio d'esercizio il conto "IVA sospesa" non ancora elisa troverà spazio nel passivo dello Stato patrimoniale nella voce D.12 (Debiti tributari).

Alla data del 1° gennaio 2014 quando avverrà il pagamento della restante parte della Fattura n. 4 (per meglio dire Euro 20.250,00) si dovrà procedere alla registrazione dell'incasso dell'assegno bancario e l'elisione del conto "IVA sospesa", procedendo poi a far concorrere l'IVA nella liquidazione del mese di gennaio. Si vedano di seguito i conteggi.

Ass. bancario	a	Crediti v/Alfa S.r.l.	20.250,00
IVA sospesa	a	IVA a debito	3.514,46

Aliquota IVA	Fattura vendita con IVA per cassa registrata nel 2013		Pagamento parziale fattura vendita con IVA per cassa (1 gennaio 2014)	
	Base imp.	IVA a debito	Base imp.	IVA a debito
21%	25.000,00	5.250,00	16.735,54	3.514,46

Quindi, nell'esempio in oggetto la liquidazione di gennaio 2014 (nell'ipotesi in cui non ci sono altre fatture di vendita e di acquisto) si chiuderà con un debito IVA pari a euro 3.514,46.

ESEMPIO

La Società Alfa S.r.l. che ha optato a decorrere dal 1° gennaio 2013 per l'IVA per cassa, vende merce nel mese di gennaio 2013 alla Società Beta S.r.l. per un importo pari a euro 20.000 + IVA 21% con incasso immediato.

Nel medesimo mese di gennaio acquista merce dalla Società Gamma S.r.l. per un importo pari a euro 10.000 + IVA 21% con pagamento a 90gg data fine mese fattura.

1) Per quanto attiene alla cessione effettuata da Alfa S.r.l. nei confronti di Beta S.r.l., la fattura emessa nel mese di gennaio 2013 riporterà l'indicazione "Operazione soggetta al regime IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012" e sarà registrata ai fini IVA nel mese di gennaio 2013 con esigibilità immediata dell'IVA, considerato che il pagamento, essendo immediato, avviene nel medesimo mese.

Di seguito la scrittura contabile dell'emissione della fattura:

Cliente Beta S.r.l.	a	Diversi.	24.200,00	
	a	Merci c/vendite		20.000,00
	a	IVA su vendite		4.200,00

2) L'IVA relativa alla fattura di acquisto di Alfa S.r.l. ricevuta dalla Società Gamma S.r.l. non potrà essere detratta finché Alfa S.r.l. non procede al pagamento della stessa.

Di seguito la scrittura contabile:

Diversi	a	Fornitore Gamma S.r.l.	12.100,00
Merci c/acq	a		10.000,00
IVA a credito sospesa	a		2.100,00

L'importo che confluisce nel conto "IVA a credito sospesa" non interviene nel calcolo della liquidazione dell'IVA di periodo. Nel momento in cui la fattura viene pagata l'IVA diventa detraibile. Quindi, contabilmente si dovrà rilevare il pagamento ed effettuare un giroconto tra il conto "IVA a credito sospesa" e il conto "IVA a credito" in modo da tenere conto di tale Iva nella liquidazione dell'imposta del periodo in corso.

Le scritture da effettuare, supponendo che la fattura sia pagata con bonifico, saranno:

Fornitore Gamma S.r.l.	a	Banca c/c	12.100,00
IVA a credito	a	IVA a credito sospesa	2.100,00

Attenzione: Anche in assenza del pagamento, decorsi 12 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, l'IVA diventa comunque detraibile. In questa ipotesi dovremo effettuare comunque il giroconto tra il conto "Iva a credito sospesa" e il conto "IVA a credito" senza registrare il pagamento. Più nel dettaglio:

IVA a credito	a	IVA a credito sospesa	2.100,00
---------------	---	-----------------------	----------

Nella speranza d'aver fatto cosa gradita, Lo studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Lo Studio